

13.4.6.2 L'ambito di applicazione

Le istruzioni in materia di rinnovo inventariale, diramate con la predetta circolare n. 26/2015, si applicano a tutte le Amministrazioni dello Stato, inteso come persona giuridica a se stante, ben distinta e delineata.

Mentre **NON** riguardano:

1. le Amministrazioni statali dotate di autonomia amministrativa e contabile, come previsto dalle vigenti disposizioni (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ecc.);
2. gli Organismi delle Forze Armate (Esercito italiano, Marina militare compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri);
3. i Corpi di Polizia (Corpo forestale dello Stato, Corpo della Guardia di Finanza), mentre per il Corpo della Polizia penitenziaria, la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco valgono talune specificità, che saranno in seguito approfondite.

Comunque, le suddette Amministrazioni e Organismi dovranno fornire ai competenti Uffici Centrali del Bilancio tutti gli elementi necessari alla compilazione del Conto generale del patrimonio dello Stato, il quale, si rammenta, deve comprendere i beni di tutte le Amministrazioni statali, classificati nelle categorie stabilite con la circolare 28 dicembre 1994, n. 88/RGS.

Le presenti istruzioni **NON** riguardano, inoltre, le operazioni di rinnovo degli inventari dei beni mobili da considerare immobili agli effetti inventariali, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del RCGS, per i quali vigono le specifiche disposizioni recate dal regolamento di cui al R.D. 26 agosto 1927, n. 1917.